

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 2287/2003 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2003

che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione del 2003 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24 e gli allegati VI, VIII, IX e XII,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

visto il regolamento (CE) n. 66/98 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che stabilisce talune misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca nell'Antartico ⁽³⁾, in particolare l'articolo 21,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2371/2002, il Consiglio provvede ad adottare le misure necessarie per assicurare l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e in particolare della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca.
- (2) A norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, spetta al Consiglio fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca. Le possibilità di pesca dovrebbero essere assegnate agli Stati membri e ai paesi terzi secondo i criteri di cui all'articolo 20 di detto regolamento.

⁽¹⁾ GU L 236 del 23.9.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.2002, p. 59.

⁽³⁾ GU L 6 del 10.1.1998, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 2742/1999 del Consiglio (GU L 341 del 31.12.1999, pag. 1).

- (3) Ai fini di un'efficace gestione dei TAC e dei contingenti, occorre stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca.

- (4) Occorre stabilire i principi e talune procedure di gestione della pesca a livello comunitario, in modo che i singoli Stati membri possano provvedere alla gestione delle navi battenti la loro bandiera.

- (5) Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti ⁽⁴⁾, è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi definite.

- (6) Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli in materia di pesca, la Comunità ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con la Norvegia ⁽⁵⁾, le isole Faerøer ⁽⁶⁾, la Groenlandia ⁽⁷⁾, l'Islanda ⁽⁸⁾, la Lettonia ⁽⁹⁾, la Lituania ⁽¹⁰⁾ e l'Estonia ⁽¹¹⁾.

- (7) A norma dell'articolo 124 dell'atto di adesione del 1994, gli accordi di pesca conclusi dalla Svezia e dalla Finlandia con paesi terzi sono gestiti dalla Comunità. Conformemente a tali accordi, la Comunità ha tenuto consultazioni con la Polonia.

- (8) Ai sensi dell'atto di adesione del 2003 le disposizioni relative alle possibilità di pesca per l'Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Polonia devono essere conformi al trattato di adesione a decorrere dalla data della stessa. Tuttavia, la stessa base per l'assegnazione delle possibilità di pesca dovrebbe essere applicata a decorrere dal 1° gennaio 2004 fino alla data di adesione.

⁽⁴⁾ GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48.

⁽⁶⁾ GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12.

⁽⁷⁾ GU L 29 dell'1.2.1985, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU L 161 del 2.7.1993, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 332 del 20.12.1996, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 332 del 20.12.1996, pag. 6.

⁽¹¹⁾ GU L 332 del 20.12.1996, pag. 16.